

Emissioni in atmosfera - valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera, si fa riferimento alla planimetria in scala 1:250 datata ottobre 2024, allegata alla nota integrativa della ditta, pervenuta alla Provincia di Treviso in data 21/02/2025, prot. n. 9616/2025.

Operazioni di caricamento e di movimentazione del caffè crudo Punto di emissione n. 2

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Operazioni di tostatura del caffè Punti di emissione nn. 3, 4

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Parametro: formaldeide
Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con flusso di massa \geq 10 g/h

Parametro: composti organici volatili (C.O.V.), espressi come carbonio organico totale (C.O.T.), escluso il metano
Valore limite di emissione: 50 mgC/m³

Parametro: ossidi di azoto (NO_x), espressi come biossido di azoto (NO₂)
Valore limite di emissione: 500 mg/m³

I valori di emissione si riferiscono ad un volume di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso del 17% v/v.

Entro 6 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di autorizzazione, la ditta deve trasmettere a questa Amministrazione i dati tecnici del sistema di filtrazione posto prima dell'ingresso del flusso gassoso al combustore catalitico.

Entro il medesimo termine, la ditta deve redigere e trasmettere alla Provincia di Treviso una procedura contenente i controlli e le manutenzioni (e relativa frequenza) da effettuare sulle linee di trattamento fumi dei due impianti di tostatura del caffè.

Operazioni di raffreddamento del caffè tostato Punti di emissione nn. 5, 6

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Parametro: formaldeide
Valore limite di emissione: 5 mg/m³ con flusso di massa \geq 10 g/h

Parametro: composti organici volatili (C.O.V.), espressi come carbonio organico totale (C.O.T.)
Valore limite di emissione: 50 mgC/m³

Operazioni di caricamento del compattatore Punto di emissione n. 11

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Entro il termine di 6 mesi dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta deve trasmettere alla Provincia di Treviso il progetto relativo all'impianto di depolverazione da installare a servizio del punto di emissione n. 11. L'impianto deve essere messo a regime entro un anno dal ricevimento dell'autorizzazione.

Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione

Le emissioni in atmosfera rilasciate dai punti nn. 8, 12, 13, 14 e 15, relative ad impianti termici civili alimentati a metano, aventi rispettivamente potenza termica nominale pari a 31 kW, (32+32+50) kW e 15 kW, non ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006.

Misure analitiche di autocontrollo

a) Operazioni di caricamento e movimentazione del caffè crudo e di caricamento del compattatore (punti di emissione nn. 2 e 11):

Entro un anno dalla data di ricevimento del provvedimento di autorizzazione, la ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione una serie di misure analitiche alle emissioni in atmosfera. Per il punto di emissione n. 11, le misure devono essere fatte con l'impianto di filtrazione delle polveri a regime.

Con la prima serie di misure analitiche a norma, la ditta è esonerata dall'effettuare ulteriori misure analitiche; sarà necessario registrare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

Questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'effettuazione di ulteriori misure analitiche alle emissioni in atmosfera.

b) Operazioni di tostatura del caffè e operazioni di raffreddamento del caffè tostato (punti di emissione nn. 3, 4, 5 e 6):

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure analitiche di autocontrollo alle emissioni in atmosfera.

Qualora ritenuto necessario, questa Amministrazione si riserva di chiedere l'effettuazione di misure di odore sulle emissioni in atmosfera dello stabilimento. Le misure analitiche dovranno essere effettuate secondo la norma UNI EN 13725.

- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0 °C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi, devono essere seguite le indicazioni riportate in Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, punto 2.3 e al paragrafo 5 delle linee guida contenute nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Operazione	Sistema di trattamento	Punto di emissione
Caricamento e movimentazione del caffè crudo	Filtro a maniche	2
Tostatura del caffè	Ciclone e combustore catalitico	3, 4
Raffreddamento del caffè tostato	ciclone	5, 6
Caricamento del compattatore	Attualmente: ciclone; entro 12 mesi dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione: ciclone + filtro a secco	11

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 11 devono essere dotati ciascuno di prese per misure e campionamenti, in numero e dimensione conformi ai requisiti riportati nel documento "*Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera*".

I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e delle scale di accesso devono essere conformi a quanto riportato nel documento "*Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera*", pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it.

Alla ditta è concesso il termine di 2 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, per adeguare le strutture per l'accessibilità alle prese alle disposizioni sopra richiamate. La data di fine lavori deve essere comunicata, entro il medesimo termine, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV, Dipartimento Provinciale di Treviso.

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1 e 2 per la determinazione manuale e automatica della velocità e della portata dei flussi in condotti;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 12619 per la misura dei composti organici volatili, espressi come carbonio organico totale (COT);
- Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 17638 per la misura della formaldeide;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14792 oppure metodo di cui alla norma UNI ISO 10849, per la misura degli ossidi di azoto.